



CITTÀ DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

Al Consigliere Comunale

Giuseppe Minissale
Gruppo Consiliare "Alternativa Per Granarolo"

Oggetto: Risposta scritta del Sindaco all'interrogazione prot. n. 22553 del 29/12/2025 inerente: "interrogazione a risposta scritta e orale ad oggetto: "Coerenza tra DUP, Bilancio di previsione e PEG 2026 - 2028 in merito all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione" .

In merito all'interpellanza in oggetto, si risponde come segue:

1 - Quali valutazioni politiche abbiano portato a non destinare una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato, a interventi prioritari e immediatamente realizzabili nel corso del 2026, in particolare in materia di manutenzione del territorio, sicurezza e servizi alla persona.

Si ritiene doveroso precisare che, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, la normativa vigente prevede che sia presente all'interno della relativa documentazione, apposito prospetto di determinazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; le risultanze riportate nella tabella di cui trattasi sono basate sui dati di Bilancio effettivi presenti al momento della predisposizione della documentazione e da ipotesi, di entrate e spese, che potrebbero realizzarsi o meno entro il 31 dicembre.

La mancata destinazione di una quota dell'avanzo presunto di amministrazione non vincolato al Bilancio di previsione 2026-2028 approvato dal Consiglio comunale in data 19 dicembre 2025, non deriva da valutazioni politiche, ma dal rispetto del principio contabile applicato della competenza finanziaria Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118 del 2011 il quale precisa al paragrafo 9.2.12 che "la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al Bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto", pertanto questo Ente, nel rispetto della normativa vigente, potrà utilizzare l'avanzo solo successivamente alla puntuale definizione dello stesso che avverrà in sede di approvazione, da parte del Consiglio comunale, del Rendiconto dell'esercizio 2025.

Gli stessi principi contabili (paragrafo 9.2.5) specificano ulteriormente che "non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale)".

Si aggiunge inoltre che l'art. 187 TUEL e il relativo principio contabile applicato, stabiliscono un preciso ordine di priorità per l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di

amministrazione – al quale l'Ente locale è tenuto ad attenersi – che risponde alla finalità, perseguita dal legislatore, di preservare in prima istanza gli equilibri di Bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell'Ente (par. 9.2.12: "l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente"). All'Ente locale è consentito l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente accertata con l'approvazione del Rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, mediante provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari
- c) per il finanziamento di spese di investimento
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'elencazione suddetta rappresenta un tassativo ordine di priorità, per cui l'utilizzo dell'avanzo per una qualsiasi delle fattispecie ivi indicate richiede che quelle precedenti risultino soddisfatte.

Inoltre l'Ente, fermo restando quanto già indicato, per disporre l'utilizzo dell'avanzo libero non deve trovarsi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL (mancato reintegro di entrate a specifica destinazione utilizzate per il finanziamento di spese correnti e della anticipazione di tesoreria).

2 - Se la Giunta ritenga coerente con gli indirizzi e gli obiettivi dichiarati nel DUP una programmazione che, anche attraverso il PEG, rinvia tali scelte a esercizi successivi.

Si, si ritiene ci sia coerenza fra i diversi atti assunti e la programmazione contenuta nel PEG. Va sempre ricordato che stiamo parlando di strumenti che sono dinamici e oggetto di periodici aggiornamenti.

3 - Se, per l'anno 2026, la Giunta consideri conclusa ogni valutazione alternativa sull'utilizzo dell'avanzo disponibile, oppure se intenda assumere un impegno politico, a rivedere tali scelte in sede di variazione o assestamento di bilancio.

Per l'esercizio 2026 la Giunta comunale, definito puntualmente l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero in sede di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2025, fatte le opportune valutazioni sul relativo impiego, nel rispetto delle procedure indicate al punto precedente, proporrà al Consiglio Comunale l'adozione di apposite delibere di variazione al Bilancio come puntualmente fatto anche nel passato.

Cordiali saluti

Il Sindaco
Alessandro Ricci

